



fondo
sociale europeo

Allegato 1

ULTERIORI INDICAZIONI SULL'EROGAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE IN PRESENZA E CON MODALITÀ A DISTANZA

(APPROVATO IL 6 AGOSTO 2020)

PREMESSA

Nella situazione di emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, si è resa necessaria l'elaborazione di nuove modalità di formazione a distanza con l'obiettivo di salvaguardare la maggior continuità formativa possibile degli allievi.

Con le Determinazioni Dirigenziali n. 127 del 03/04/2020 e n. 257 del 11/05/2020 si è prevista una maggiore flessibilità e proposta una più ampia tipologia di strumenti e metodologie agli enti di formazione mirata ad assicurare il coinvolgimento e il recupero degli apprendimenti di tutti gli allievi dei corsi interessati. È stata assicurata la possibilità di effettuare recuperi per tutti i corsi al fine di completare le lezioni e di sostenere gli esami finali, anche in un momento successivo al termine di conclusione delle attività indicato nei rispettivi avvisi pubblici.

Considerati i provvedimenti nazionali e regionali che consentono la ripresa delle attività in presenza in aula e laboratorio nel rispetto delle specifiche linee guida nazionali per la formazione professionale e che le stesse linee guida rimandano al rispetto delle indicazioni di settore per quanto riguarda l'inserimento degli allievi in stage, si rende necessario fornire ulteriori indicazioni al fine di definire un periodo di transizione che guidi il sistema della formazione professionale verso un graduale ritorno ad una situazione non più emergenziale.

Poiché permangono le limitazioni legate alle conseguenze dell'emergenza COVID-19, inclusa quella del distanziamento sociale, le attività possono essere attuate fino al 31 gennaio 2021 con modalità a distanza, secondo le indicazioni contenute nell'allegato 1 del presente atto, in assenza di specifiche disposizioni dei rispettivi Bandi/Avvisi. Dal 1 febbraio 2021 le attività dovranno essere realizzate in conformità agli standard regionali¹ e/o al progetto approvato se non diversamente previsto dal relativo Bando/Avviso.

1. Disposizioni in materia di formazione FaD:

- Accreditamento tipologia FaD;
- Percentuale di formazione erogabile in modalità a distanza:
 - per la formazione non regolamentata, è erogabile in modalità FaD la percentuale indicata nella scheda corso, se non diversamente previsto dagli avvisi;
 - per la formazione regolamentata torna in vigore la normativa specifica di settore, richiamata nelle schede del corso.

Al fine di assicurare la continuità dei servizi, qualora permangano le misure di sicurezza relative al distanziamento sociale, le date sopraindicate potranno essere prorogate.

Le attività formative possono essere realizzate in presenza, nel rispetto della scheda “Formazione professionale” di cui all’allegato 9 del D.P.C.M 11 giugno 2020, o con modalità a distanza. È consentito organizzare la formazione erogando parte delle lezioni in presenza e parte a distanza e/o prevedendo la fruizione della stessa lezione da parte degli allievi sia in presenza che a distanza.

Le presenti indicazioni operative potranno essere suscettibili di integrazione e aggiornamento, in relazione all’evolversi dell’emergenza epidemiologica in corso e agli eventuali ulteriori provvedimenti nazionali e regionali che potranno essere adottati.

1. CARATTERISTICHE DELLA FORMAZIONE A DISTANZA NEL PERIODO EMERGENZIALE

Ai fini delle presenti disposizioni, per formazione a distanza (FaD) si intende un’attività di insegnamento/apprendimento caratterizzata da una situazione di non contiguità spaziale (e talvolta temporale) tra docenti e discenti, e dall’utilizzo intenso e sistematico delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, con particolare riferimento all’utilizzo di internet e di modalità di monitoraggio dell’utilizzo da parte dei discenti, sia in modalità sincrona che asincrona.

In particolare, l’attività FaD in modalità on line è fruibile attraverso piattaforme di comunicazione e formazione a distanza.

All’interno dello spazio online dedicato sono possibili modalità di erogazione quali classi virtuali, all’interno delle quali gli allievi saranno supportati e accompagnati a seguire le UF in cui il percorso è strutturato, nonché pubblicazione di materiale didattico, lezioni on line, videolezioni, libri di testo e dispense in formato elettronico, esercitazioni e le verifiche di apprendimento scaricabili dagli allievi e attuate con le modalità ritenute più appropriate, purché tracciabili.

Ciascun allievo riceverà il materiale didattico con indicazioni anche personalizzate sulle attività da svolgere e di recupero e/o approfondimento individuale nonché sulle modalità di restituzione per la valutazione.

Gli allievi potranno accedere ai contenuti del percorso formativo e produrre il materiale richiesto con tempistiche dettate dal formatore, nel rispetto delle tecnologie di cui hanno disponibilità (connessione e dispositivi).

Salvo diversamente previsto dall’avviso di riferimento, le modalità individuate dall’ente formativo per l’erogazione della FaD dovranno essere dettagliate nell’allegato 3 del presente atto. Tale allegato ha un valore indicativo e previsionale, che non preclude la possibilità di avvalersi di metodologie o strumenti che si rivelino più idonei e che dovranno essere comunicati all’Amministrazione. I progetti dei corsi già inviati alla Regione Piemonte e alla Città metropolitana di Torino non dovranno essere rivisti alla luce delle modifiche della didattica di cui alle presenti disposizioni.

Si precisa che in caso di svolgimento di una lezione in aula, con docente e parte della classe in presenza e parte della classe collegata a distanza, l’attività così erogata è da considerarsi come interamente svolta in presenza e, pertanto, dovrà essere unicamente registrata nel registro cartaceo, secondo le indicazioni riportate nel successivo par. 6.

Di seguito, si forniscono le indicazioni minime che dovranno essere osservate ai fini della validità didattica delle attività e del loro riconoscimento economico.

a) La formazione a distanza deve garantire i seguenti requisiti essenziali:

- tracciabilità delle ore erogate ed evidenza di quelle fruite dai singoli allievi. Le piattaforme telematiche utilizzate devono garantire il rilevamento delle presenze e il rilascio di specifici output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza degli allievi e dei docenti/tutor (dati di log-in di docenti e discenti, dati che consentano di rilevare i tempi della connessione e informazioni sulla tipologia di attività). L'operatore avrà, comunque, cura di conservare le evidenze in formato digitale non modificabile. Dovranno, altresì, essere comunicate – via pec all'indirizzo *controllifse@cert.regione.piemonte.it* e via mail, per i corsi di competenza, a *monitoraggiofpi@cittametropolitana.torino.it* – le modalità di accesso da remoto alle attività svolte a distanza, al fine di consentire lo svolgimento di attività di controllo;
- verifiche intermedie periodiche a distanza e verifiche finali al termine del periodo di formazione a distanza;
- attività di tutoraggio, assistenza e monitoraggio della fruizione da parte degli allievi, curate con sistematicità e intensità adeguati.

In ogni caso l'utilizzo di strumenti e di materiali didattici per l'autoformazione degli allievi deve prevedere obbligatoriamente ore di tutoraggio a distanza pianificate e comunicate agli allievi, in cui i docenti sono a disposizione per chiarimenti, indicazioni, approfondimenti e valutazioni intermedie.

Il volume connesso a queste o altre attività in modalità asincrona deve essere di norma pari ad un massimo del 50% delle ore teoriche di corso. Ai fini del calcolo delle percentuali indicate occorre considerare la modalità di erogazione: a tal proposito, si precisa che il recupero in modalità asincrona di attività svolta in modalità sincrona è ascrivibile alla quota di quest'ultima. Si precisa, altresì, che devono essere assicurate modalità di recupero delle assenze attraverso formazione sia in modalità asincrona sia in forma individualizzata.

b) Esclusivamente per i progetti formativi in cui non era prevista la formazione a distanza deve essere presentata agli uffici competenti, prima dell'avvio, una dichiarazione relativa alle attività che si intendono erogare a distanza (allegato 3).

c) Le attività di pratica in laboratorio non sono erogabili in FaD, fatta salva la possibilità di rimodulazione delle stesse ore in project work (vedi paragrafo n. 8) o simulazione (ad es., tramite trasmissione video in diretta con eventuale spazio ad esercitazioni) e ad esclusione dei percorsi (ad es., profili informatici, ecc...) le cui ore laboratoriali possono essere per loro natura erogate in FaD.

d) Per quanto attiene alla formazione regolamentata, sia finanziata sia riconosciuta, è possibile, in deroga alle attuali disposizioni regionali specifiche sui singoli corsi, erogare in modalità a distanza il 100% delle ore teoriche del corso, al netto di stage, laboratori ed esercitazioni pratiche, nelle modalità di seguito indicate, ai sensi del recente Accordo del 31 marzo 2020 fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, recante la deroga temporanea alle Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano il 25 luglio 2019, in materia di FaD/E-Learning, applicabile durante la fase d'emergenza epidemiologica Covid 19.

La modalità di erogazione è così articolata:

- fino al 30% con modalità asincrone/sincrone;

- il restante 70%, esclusivamente con modalità sincrona, che consiste in lezioni interattive che consentono al docente e agli allievi di condividere “in diretta” lo svolgimento della formazione teorica, simulando di fatto un’aula fisica.

Per la percentuale in modalità asincrona è richiesto che venga garantito il tracciamento dell'erogazione del servizio e la conseguente produzione di specifici report o evidenze di fruizione degli allievi.

L’ulteriore Accordo del 21 maggio 2020 fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano “Individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria”, nello stabilire ulteriori deroghe sullo svolgimento degli esami finali a distanza, rinvia ad atti regionali la durata dell’applicazione dell’accordo stesso, nonché di quello del 31/03/2020.

Si precisa che, a partire dal 1 febbraio 2021, i corsi (avviati, in corso e da avviare) dovranno essere realizzati nel rispetto delle disposizioni in materia di FaD previste dalla specifica normativa di settore.

La Regione Piemonte, con D.D. n. 450/2020, ha recepito l’Accordo del 21 maggio 2020 sopra citato, adeguando le disposizioni di dettaglio sui singoli profili professionali relativi alla formazione regolamentata, già approvate con D.D. n. 152/2020, specificando le diverse modalità di erogazione.

Il mancato rispetto delle indicazioni più restrittive previste per la formazione regolamentata rende non spendibile la certificazione finale acquisita dagli allievi, così come previsto dagli Accordi nazionali su questo tema.

Le ore di lezione in presenza, i laboratori, gli stage e i tirocini della formazione regolamentata devono essere svolti all’interno del territorio della Regione Piemonte, salvo specifiche e motivate eccezioni che dovranno essere espressamente autorizzate. Con successivo provvedimento verranno precisate le casistiche di eccezione consentite.

e) I corsi riconosciuti ai sensi della L.R. n. 63/1995, sia avviati sia da avviare, con finanziamento del cittadino o altri finanziamenti privati o pubblici non gestiti dalla Direzione scrivente (es. fondazioni bancarie, fondi interprofessionali, ecc.), possono comunque proseguire o essere ancora realizzati in FaD limitatamente alla parte teorica, previo espresso consenso degli allievi e dell’ente finanziatore, laddove presente.

Agli allievi che per carenza di strumenti non possano fruire del corso in FaD, l’agenzia formativa deve assicurare il rimborso dei costi sostenuti per l’attività formativa non fruita o l’impegno formale alla fruizione in modalità ordinaria.

L’acquisizione del consenso degli allievi e dell’ente finanziatore, e gli eventuali impegni alla fruizione successiva per gli allievi di cui al punto precedente, devono essere tenuti agli atti da parte dell’ente formativo.

Qualora gli enti finanziatori impongano regole più restrittive rispetto a quelle fornite dal presente documento, è necessario attenersi a queste ultime.

Per i corsi OSS riconosciuti, considerata la particolarità e il fabbisogno soprattutto in questo periodo emergenziale, valgono le stesse indicazioni specifiche adottate per i corsi OSS finanziati e riportate nel paragrafo dedicato.

f) Per gli allievi iscritti ai corsi di qualifica e diploma professionale del sistema di Istruzione e Formazione professionale, inclusi i corsi dell'offerta sussidiaria, la validità dell'anno formativo 2019-2020 e la possibilità di accedere agli esami è garantita in attuazione dell'art. 91 del decreto-legge n. 34 convertito con L. n. 77 del 17 luglio 2020.

g) I corsi di formazione continua per occupati possono essere realizzati in FaD, previa espressa richiesta degli allievi o dell'azienda; tale richiesta deve essere tenuta agli atti da parte degli enti formativi.

In caso di formazione regolamentata si applica quanto previsto al precedente punto d).

Anche in deroga a quanto previsto dagli avvisi, l'Amministrazione potrà adottare i provvedimenti che dovessero rendersi necessari per tutelare gli allievi assegnatari di voucher che non siano interessati o non possano svolgere le attività di formazione continua a voucher in modalità FaD.

2. STANDARD DI PROGETTAZIONE E ACCREDITAMENTO PER LA FAD

Le ordinarie regole regionali sulla formazione a distanza (D.D. n. 478 del 04-06-2018 Allegato A, Standard di progettazione dei percorsi, pagg. 16-18) non si applicano alle attività formative disciplinate dal presente atto, fatti salvi i casi in cui gli enti già accreditati per la FaD la utilizzino in conformità alla citata determina.

Fino al 31 gennaio 2021 la formazione a distanza potrà essere erogata dall'ente di formazione anche se privo dello specifico accreditamento "tipologia FaD".

E' comunque fatto obbligo di fare richiesta di accreditamento per la "Tipologia FaD" alla scadenza naturale dell'accREDITAMENTO.

3. STAGE

Gli stage curriculari per tutti i corsi autorizzati, sia riconosciuti sia finanziati, dalla Regione Piemonte e dalla Città Metropolitana di Torino, possono essere effettuati in presenza o con modalità smart working. Per i corsi di IeFP, ITS, IFTS e MDL è ammissibile la sostituzione dei periodi di stage con la realizzazione di project work.

4. ESAMI FINALI

Per gli esami finali relativi alla formazione non regolamentata che si svolgono entro il 31 gennaio 2021, si applicano le disposizioni previste dalla D.D. n. 291 del 15 maggio 2020.

Gli esami finali relativi ai corsi di formazione regolamentata si svolgono secondo le previsioni della D.D. n. 450 del 20 luglio 2020.

Si specifica che i corsi relativi alla formazione regolamentata di cui alla D.D. n. 450/2020 avviati o in svolgimento alla data del 31 gennaio 2021 devono svolgere l'esame in presenza, salvo diverse disposizioni che potranno essere approvate.

5. CORSI PER OPERATORE SOCIO-SANITARIO

In data 20 marzo 2020 la Giunta Regionale ha approvato la Deliberazione n. 4-1141 recante "Indicazioni inerenti la sostituzione del personale nelle strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani, disabili, minori in contesto emergenziale da diffusione Covid-19". Con tale atto viene prevista la possibilità, temporanea e fino a nuove disposizioni, per le strutture citate di assumere operatori che stiano frequentando corsi OSS.

L'atto prevede, inoltre, che il periodo di lavoro svolto nelle strutture su indicate sia valutabile quale credito formativo ai fini dell'ottenimento della qualifica OSS.

Di seguito vengono fornite indicazioni sull'impatto che tali disposizioni potranno avere sulla gestione dei corsi anche al fine di agevolare la conclusione del percorso formativo per tutti gli allievi eventualmente assunti.

Si precisa, innanzitutto, che l'assunzione si configura come un'opportunità e non un obbligo e che tutti gli allievi, assunti e non, manterranno l'iscrizione al corso. Gli enti formativi sono tenuti a conservare agli atti copia del contratto di assunzione.

In merito alla maturazione del credito formativo conseguente all'assunzione, si precisa che lo stesso è da intendersi quale completamento delle ore stage previste dal corso, quantificabili fino al totale previsto di 440 ore.

Tale riconoscimento è condizionato ad una attività di monitoraggio e tutoraggio degli allievi assunti, adeguatamente documentata in analogia con le attività ordinariamente svolte dagli enti formativi durante gli stage.

In deroga alle attuali disposizioni, anche alla luce dell'Accordo fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano recante deroga temporanea alle Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 25 luglio 2019, in materia di FAD/e-learning, applicabile durante la fase di emergenza epidemiologica Covid-19, approvato il 31 marzo 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, è consentita l'erogazione con formazione a distanza di contenuti teorici, che al netto degli stage, esercitazioni e laboratori, sono quantificabili fino a 450 ore.

La frequenza della formazione a distanza sarà possibile sia per gli allievi assunti a fronte della deroga sopra indicata sia per gli allievi che non aderiscono alla proposta.

Fino al 31 gennaio 2021, gli stage potranno essere realizzati con maggiore flessibilità, in deroga alla diversificazione dei contesti di svolgimento degli stessi previsti dalla normativa vigente.

In caso di corsi biennali, i due tirocini di territorio (uno previsto nel primo anno, pari a 80 ore, e uno previsto nel secondo anno, pari a 70 ore) possono essere ricompresi in unico tirocinio di 150 ore, favorendo sia gli aspetti organizzativi sia quelli qualitativi.

In caso di corsi OSS riconosciuti, finanziati con fondi che prevedano ulteriori indicazioni, queste dovranno essere rispettate, conciliandole con le indicazioni del presente documento.

6. MODALITÀ PER LA REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITÀ

In considerazione della possibilità di realizzare le attività formative:

- in presenza, nel rispetto della scheda “formazione professionale” di cui all’Allegato 9 del D.P.C.M 11 giugno 2020;
- a distanza;
- o erogando il monte ore delle lezioni, parte in presenza e parte a distanza;
- e/o prevedendo la fruizione della stessa lezione di parte degli allievi in presenza, parte a distanza;

si ritiene che il caricamento del calendario delle attività formative nell’apposita procedura informatizzata debba avvenire con cadenza mensile, utilizzando la modalità della lezione frontale.

Le presenze dei partecipanti in aula devono essere rilevate attraverso l’apposizione della firma nel registro cartaceo, regolarmente vidimato, mentre il docente deve inserire la dicitura “Collegato a distanza” al posto della firma degli allievi collegati tramite piattaforma. Le evidenze dei collegamenti effettuati dagli allievi in FaD devono essere tenute agli atti in formato non modificabile e rese disponibili per eventuali successivi controlli.

Nel caso in cui le lezioni venissero svolte completamente in modalità a distanza, l’attività deve essere registrata utilizzando il modello di registro editabile pdf del docente.

Il registro del docente risulta essere composto dalla prima pagina, in cui verranno inseriti i riferimenti del docente, dall’elenco allievi coerente con quello presente nella procedura informatica e da un numero definito di pagine presenze.

Il predetto registro è scaricabile in formato pdf editabile e ogni docente potrà utilizzarlo con le seguenti modalità:

- la prima pagina dovrà essere compilata con i dati del corso e riportare il cognome e nome del docente;
- dovrà essere inserito l’elenco allievi, nell’ordine presente sulla procedura informatica;
- il docente dovrà registrare le lezioni effettuate compilando integralmente la casella “Programma svolto” e inserendo, in sostituzione della firma dell’allievo, la dicitura “collegato via piattaforma FaD”, oppure in modalità asincrona.

Per le sole attività a distanza svolte in modalità asincrona è richiesta la compilazione da parte degli allievi di schede FaD, presenti sul sito internet regionale all’indirizzo sotto riportato, ad esclusione delle seguenti attività:

- tutti i corsi a valere sulla direttiva “Atto di indirizzo per la programmazione triennale in materia di offerta formativa di IeFP...”;
- i corsi per disabili, detenuti, immigrati, giovani a rischio e i percorsi integrati per l’istruzione di giovani e adulti realizzati in collaborazione con i CPIA della direttiva “Mercato del lavoro...”;

- i corsi del Bando "Intervento di sistema sul territorio regionale per la realizzazione di servizi integrati nell'area dell'assistenza familiare mediante reti territoriali".

Il registro completato e le schede FaD degli allievi devono essere convertiti in formato pdf non modificabile e tenuti agli atti, ai fini dell'aggiornamento del registro elettronico e per i conseguenti controlli.

I registri e le schede in formato cartaceo sono reperibili agli indirizzi internet: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sociale-europeo-fse/gestione-attuazione-por-fse/registri-attivita-coesione-sociale> e <https://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ifp/orientamento/gestione-orientamento#controlli>, mentre i registri/schede relativi all'emergenza Covid-19 sono reperibili all'indirizzo internet <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sociale-europeo-fse/gestione-attuazione-por-fse/registri-emergenza-coronavirus>.

7. RICONOSCIMENTO ECONOMICO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE EROGATE IN FAD

Ai fini dell'ammissibilità della spesa, verranno riconosciute le ore svolte dai docenti e regolarmente inserite nella procedura informatizzata.

Per il riconoscimento delle ore svolte dai singoli allievi verranno considerate le presenze in modalità sincrona e asincrona, certificate nel registro del docente e per cui risulti la tracciatura sulla piattaforma adottata e nella scheda FaD di cui al precedente paragrafo, in caso di attività asincrona.

La remunerazione delle ore riconosciute avverrà secondo le tabelle di costo standard indicate negli specifici avvisi pubblici, laddove previste; la Regione Piemonte si riserva la possibilità di ridefinire le predette tabelle, ove necessario e in relazione all'evoluzione dello stato di emergenza.

Le attività di controllo si concentreranno sulla documentazione finalizzata alla registrazione delle attività indicate nel paragrafo precedente, report delle piattaforme di comunicazione o di formazione a distanza ed evidenze mail, social network, nonché sui materiali prodotti e sulle evidenze delle verifiche predisposte ed erogate agli allievi.

Si rileva inoltre che, in considerazione della complessità erogativa delle attività durante l'emergenza Covid-19 – soprattutto, tramite la modalità a distanza – e degli adempimenti organizzativi derivanti dal rispetto del protocollo di sicurezza di cui all'all. 9 DPCM 11/06/2020, l'attività strettamente preparatoria e accessoria realizzata durante l'attività formativa o immediatamente a ridosso e in continuità della stessa (a titolo esemplificativo, le procedure per preservare la salute di docenti, tutor e allievi previste nel protocollo di sicurezza, gli adempimenti tecnici sia preparatori che in itinere per avviare e mantenere il collegamento a distanza con gli allievi, e così via) è da considerare, ove funzionalmente necessaria e ragionevolmente contenuta, anche ai fini del riconoscimento economico e didattico di cui agli avvisi pubblici di riferimento, come parte integrante dell'intervento formativo, fatto comunque salvo il rispetto del principio generale della tracciabilità dell'attività svolta.

Si precisa altresì che, nel caso di erogazione di attività a distanza, eventuali perdite temporanee di connessione, da parte di allievi collegati da remoto, non influiscono sul riconoscimento economico e didattico dell'attività svolta.

8. PROJECT-WORK

Definizione

In caso di impossibilità a realizzare le attività in presenza, il “Project Work” può sostituire le seguenti attività:

- stage aziendale;
- pratica laboratoriale.

In via generale, il P.W. consiste nell’elaborazione di un documento progettuale individuale, di un manufatto o di una elaborazione multimediale, a carattere formale, concreto e valutabile, riguardante contesti produttivi reali e tipici delle professionalità in esito al percorso.

Laddove il P.W. sostituisca l’attività di pratica laboratoriale deve prevedere l’applicazione delle competenze e delle conoscenze già acquisite nelle fasi teorico-formative. Il P.W. pertanto, rappresenta una fase di sperimentazione attiva di concetti appresi durante la frequenza del percorso formativo.

Laddove il P.W. sostituisca l’attività di stage aziendale deve prevedere l’applicazione di quanto acquisito in ambito teorico-pratico contestualizzandolo rispetto alla tipologia di aziende in cui il profilo professionale è spendibile. È auspicato il coinvolgimento di un tutor aziendale.

Elementi essenziali comuni ad entrambe le tipologie di P.W.

- Identificazione univoca dello studente;
- Identificazione dell’obiettivo in termini di risultati attesi;
- Quantificazione del monte-ore sostitutivo dell’attività di pratica laboratoriale e/o di stage;
- Output di lavoro, comprensivo di tutta la documentazione attestante l’attività svolta;
- Valutazione del lavoro svolto da ogni studente in aderenza agli obiettivi prefissati.

Il P.W. prevede il supporto di un tutor didattico, che fornisce un’adeguata impostazione metodologica del lavoro al fine di prevedere le finalità già in sede di progettazione; in questa fase dovranno essere descritti gli obiettivi specifici, le modalità attuative, organizzative, di monitoraggio e valutazione.

In considerazione della natura multidisciplinare del P.W., ogni fase del progetto potrà essere seguita da formale valutazione di ogni lavoro da parte di uno o più docenti.

Qualora l’operatore preveda la realizzazione in P.W. per entrambe le tipologie di attività è possibile predisporre un unico elaborato/prodotto purché al suo interno le due fasi siano chiaramente differenziate.

Modalità di realizzazione: il P.W. è realizzato individualmente. È possibile realizzare un P.W. in piccoli gruppi che prevede un obiettivo comune raggiungibile attraverso l’accorpamento e l’integrazione dei singoli elaborati (P.W. di ogni singolo allievo). I prodotti elaborati dovranno poi essere valutati e discussi con gli altri partecipanti al fine di cogliere la coerenza dell’elaborato con le finalità individuate in sede di programmazione degli stessi.

Strumenti: per il supporto e per lo svolgimento, potranno essere utilizzati tutti i supporti tecnologici a disposizione (video, audio, computer, telefoni, ecc...).

Durata: ore di pratica laboratoriale e/o di stage previste a progetto e non attuabili in presenza per garantire il rispetto delle indicazioni in materia di sicurezza delle linee guida.

Modalità di attestazione dell'attività svolta:

- Attività pratica laboratoriale: le ore/attività di P.W. dovranno essere registrate dai docenti incaricati sul proprio registro generico indicando “*attività laboratoriale-P.W.*” nello spazio dedicato all'argomento;

- Attività di stage aziendale: le ore/attività di P.W. dovranno essere attestate a conclusione del percorso mediante verbale complessivo, relativo a tutti gli allievi del singolo corso, redatto e sottoscritto dal/i tutor (da tenere agli atti dell'attività corsuale).

Modalità di caricamento sulle procedure informatiche ai fini della riconoscibilità delle attività realizzate: in base alla tipologia di P.W. e dell'elaborato/prodotto le ore riconosciute dovranno essere caricate su Sistema Piemonte rispettivamente o sul periodo stage o sul periodo FaD inserito a sistema. Qualora lo stage sia realizzato in parte in presenza e in parte mediante P.W. può essere inserito in continuità (non è, pertanto, necessario inserire differenti periodi), ma dovrà essere inserita una nota che indichi i differenti periodi.

9. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PER L'ATTIVAZIONE DELLA FORMAZIONE A DISTANZA

Per l'attivazione della formazione a distanza, di cui al presente atto, è richiesto obbligatoriamente il solo invio del documento di cui all'allegato 3 delle presenti disposizioni, e non è prevista in merito alcuna autorizzazione.

Il documento di cui all'allegato 3 va inviato, ai seguenti indirizzi di posta elettronica, entro l'avvio del corso:

per i corsi di formazione continua per occupati (PFI, FCI, ...) autorizzati dalla Regione Piemonte:

settoreformazioneprofessionale@cert.regione.piemonte.it

(indicare nell'oggetto la direttiva e l'avviso di riferimento)

per i corsi di formazione continua per occupati, autorizzati dalla Città metropolitana di Torino:

formazione.continua@cittametropolitana.torino.it

(indicare nell'oggetto la direttiva e l'avviso di riferimento)

per i corsi riconosciuti dalla Regione Piemonte e per i corsi dell'offerta sussidiaria Iefp riconosciuti dalla Regione Piemonte:

standardformativi@cert.regione.piemonte.it

(indicare nell'oggetto la direttiva e l'avviso di riferimento)

per i corsi riconosciuti dalla Città metropolitana di Torino e per i corsi dell'offerta sussidiaria Iefp riconosciuti dalla Città metropolitana di Torino:

ufficio.riconoscimenti@cittametropolitana.torino.it

(indicare nell'oggetto la direttiva e l'avviso di riferimento)